



## ***Public Law in Action***

— 6 giugno 2023

### | ***LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE***

#### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

Parco agrisolare 2023: incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici per la filiera agricola e agroalimentare **02**

Procedura FER: il GSE pubblica online i bandi per l'iscrizione ad aste e registri **04**

Decreto bollette: pubblicata e in vigore la Legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2023 **04**

### | ***LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI***

#### **NOVITÀ LEGISLATIVE**

Certificazione parità di genere: modifiche al D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice appalti) **06**



## LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

### Novità legislative

#### ***Parco agrisolare 2023: incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici per la filiera agricola e agroalimentare***

Il Decreto del MASAF del 19/04/2023 ha aggiornato la misura del PNRR Bando Parco Agrisolare 2023. La bozza del nuovo decreto per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo e agroindustriale modifica le spese ammissibili e le percentuali di agevolazione.

L'intervento si pone all'interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, ed ha come obiettivo quello di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Il 40% delle risorse è riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW.



#### **Soggetti Beneficiari**

I beneficiari degli incentivi finanziari sono:

- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.
- Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento)
- Cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c.

I beneficiari potranno costituirsi anche in forma aggregata (ad es. reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili, RTI, ecc.) Sono esclusi i soggetti che non hanno l'obbligo di tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000.

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel registro delle imprese, essere in regola con il DURC e non trovarsi in condizioni di difficoltà economica e gestionale così come definito all'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) GBER.



### **Capienza finanziaria**

Le risorse della Misura, pari a euro 993.031.470,19, saranno così suddivise:

- 693.031.470,19 euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria
- 150 milioni di euro per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli
- 75 milioni di euro per imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli
- 75 milioni di euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell'autoconsumo

### **Obiettivi**

La finalità che si prefigge la nuova Misura è quella di individuare i progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica.

Potranno essere eseguiti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture, attraverso:

- a) la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti
- b) la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti
- c) la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto

### **Spese ammissibili**

Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture.

## **Soggetto Attuatore**

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale. Soggetto attuatore dell'intera misura e dell'accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

Per maggiori dettagli:

→ [Politiche agricole](#)

## **Procedura FER: il GSE pubblica online i bandi per l'iscrizione ad aste e registri**

Il GSE ha pubblicato i Bandi della dodicesima procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021. Il periodo per le iscrizioni si è aperto alle ore 12:00 di mercoledì 31 maggio 2023 e si chiuderà alle 12:00 di martedì 30 giugno 2023. Le richieste dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente mediante il Portale appositamente dedicato "FER-E".

Il GSE ricorda che i valori di potenza disponibile, indicati nei rispettivi bandi, potranno essere incrementati in applicazione dei meccanismi di riallocazione previsti dal DM 2019, e aggiornati dal Decreto Legislativo 199 del 2021.

Il soggetto responsabile deve registrare l'impianto sul portale GAUDÌ di Terna e aspettare lo stato "Impianto Validato". Solo in seguito potrà inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste. Per tale ragione i soggetti responsabili dovranno tener conto dei tempi tecnici necessari per la validazione sul sistema al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando.

Per maggiori informazioni è possibile visionare il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste e il Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi nella specifica sezione del sito web Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/Documenti.

Per maggiori dettagli:

→ [Incentivi FER elettriche](#)

## **Decreto bollette: pubblicata e in vigore la Legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2023**

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n. 124, la legge del 26 maggio 2023, n. 56, di conversione del Decreto-Legge n. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette"), recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali".

Sono state apportate diverse modifiche al Decreto-legge originario. Innanzitutto, viene confermato all'art. 1 il rafforzamento del c.d. **“bonus sociale”** per l'energia elettrica e per il gas, in relazione al II trimestre 2023. Esso spetta ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute. Si conferma inoltre l'aliquota del gas al 5% per II trimestre 2023 destinato a uso civile e industriale.

Con l'art. 4, inoltre, viene prorogata al II trimestre 2023 il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas alle imprese energivore pari:

- al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
- al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023 per le imprese gasivore;
- al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023 per le imprese non gasivore.

I crediti sono utilizzabili in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre 2023. L'art 7-quater prevede un incentivo per tutto il 2023, a favore delle start-up costituite dal 1° gennaio 2020 e impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

La capienza finanziaria a disposizione delle imprese è di 2 milioni di euro, destinati tramite credito d'imposta, fino a un importo massimo di € 200.000,00, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute nelle attività di riferimento del settore.

Con successivo decreto interministeriale MIMIT e MEF verranno definite le disposizioni di attuazione di ripartizione delle risorse.

Per maggiori dettagli,  
consultare il testo su:

→ [Gazzetta Ufficiale](#)



### Novità legislative

#### ***Certificazione parità di genere: modifiche al D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice appalti)***

A distanza di poche settimane dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici il Governo ha già apportato una importante modifica all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 recante "*Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture*", in tema di promozione della parità di genere.

Il DECRETO-LEGGE 29 maggio 2023, n. 57 recante "*Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico*" ha infatti, eliminato il riferimento all'obbligo di verifica dell'attendibilità dell'autocertificazione con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante.

L'art. 108, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti prevedano un "*maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006*", ovvero la cd. Certificazione sulla parità di genere.

Con la modifica introdotta cambiano, quindi, le modalità con cui un'impresa può dimostrare di adottare delle politiche per la parità tra i generi: non più il rispetto della UNI, un'attestazione rilasciata da un soggetto terzo e imparziale ma una semplice autocertificazione fornita dall'azienda/operatore economico.

Oggi, il riferimento nel nuovo Codice Appalti aggiornato è il seguente: "*Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.*" (Art. 108 comma 7 D.lgs. n.36/2023).

L'intento della modifica (e in particolare dell'eliminazione del riferimento "l'attendibilità dell'autocertificazione dell'aggiudicatario con qualsiasi adeguato mezzo") si ritiene sia stato quello di superare il problema per le stazioni appaltanti, specialmente quelle di dimensioni ridotte, di non possedere le competenze adeguate a verificare l'attendibilità dell'autocertificazione in tema di parità di genere.

Ci si augura che una maggiore semplificazione dei controlli non comporti anche una riduzione delle garanzie in relazione ad un ambito di rilevanza come quello delle politiche di parità di genere nelle organizzazioni a servizio della PA.

Per maggiori dettagli,  
consultare il testo su:  
→ [Gazzetta Ufficiale](#)

